

Esterometro: come trasmettere i dati all'Agenzia delle Entrate

Maddalena Gnudi - Studio Gnudi e Associati

Dal 1° gennaio 2019 i soggetti passivi stabiliti in Italia devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate lo spesometro transfrontaliero, o esterometro, contenente i dati delle operazioni effettuate con i soggetti esteri, sia comunitari che extracomunitari, esclusi dall'obbligo della fatturazione elettronica. L'obbligo di trasmissione dei dati non sussiste anche per quelle operazioni per le quali siano state emesse bollette doganali. L'adempimento risulta particolarmente gravoso, perchè prevede che la trasmissione dei dati sia mensile. Assonime auspica una modifica alla norma di riferimento, con obbligo di trasmissione dei dati annuale, o quantomeno semestrale.

L'obbligo di **fatturazione elettronica** non riguarda le fatture emesse nei confronti di **soggetti esteri** e quelle ricevute dai soggetti medesimi che continueranno ad essere documentate con **fatture cartacee**. Ai sensi del nuovo comma 3-bis dell'art. 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015, dovrà essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate lo **spesometro transfrontaliero** (o esterometro), relativo ai dati delle operazioni rese da soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti esteri, sia comunitari che extracomunitari, e di quelle da tali soggetti ricevute. Il nuovo obbligo nasce dopo che con la fatturazione elettronica si era abolito il nuovo spesometro disciplinato dall'art. 21 del D.L. n. 78 del 2010. Assonime nella [circolare n. 26 del 2018](#) riassume in breve i profili salienti della norma.

Chi deve trasmettere i dati

Sono soggetti all'obbligo dello spesometro transfrontaliero tutti **soggetti passivi** d'imposta **stabiliti in Italia** tenuti all'obbligo della fatturazione elettronica.

Assonime conferma che i soggetti non residenti direttamente identificati si devono identificare fra i soggetti "non stabiliti", rimanendo così esclusi dal campo di applicazione della norma, in quanto solo i soggetti passivi d'imposta stabiliti in Italia sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni che hanno, come controparti, **soggetti non stabiliti** nel territorio dello Stato. Per soggetti non stabiliti si intendono i soggetti sia comunitari che extracomunitari:

- direttamente identificati in Italia a norma dell'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972;
- non residenti che hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia a norma dell'art. 17 dello stesso decreto;
- i soggetti esteri privi di partita IVA.

Per espressa previsione sono **esonerati** dall'obbligo della **fattura elettronica** i soggetti IVA con ridotto volume d'affari (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 e quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014), nonché le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 398 del 1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori a 65 mila euro nell'esercizio di attività commerciali, se assicurano che la fattura venga emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.

Soggetti esclusi

L'obbligo di trasmissione dei dati **non sussiste** per quelle operazioni per le quali siano state emesse o ricevute **fatture elettroniche** o quelle per le quali è stata emessa una **bolletta doganale** (quest'ultima è resa dagli operatori all'Autorità doganale per le cessioni all'esportazione di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 e dalle importazioni di cui all'art. 67 dello stesso decreto).

L'Agenzia delle Entrate, per il principio di alternatività dell'obbligo di trasmissione dei dati, garantisce la possibilità di **evitare** la trasmissione dei dati nel caso in cui si siano emesse fatture elettroniche nei confronti di soggetti non residenti **direttamente identificati in Italia**.

Tale possibilità, che è consentita al momento solo per le operazioni attive, secondo Assonime può essere estesa anche alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti non residenti che hanno nominato un **rappresentante fiscale in Italia**, oppure a favore di soggetti esteri non direttamente identificati e privi di rappresentante fiscale.

Come trasmettere i dati

L'obbligo di trasmissione verrà dunque assolto trasmettendo telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'intera fattura emessa compilando solamente il campo «**Codice destinatario**» come segue:

1) inserendo un codice convenzionale composto da **sette zeri** in caso di emissione di fattura elettronica a favore di soggetti esteri direttamente identificati o con un rappresentante fiscale (in assenza dell'indicazione di uno specifico indirizzo telematico comunicato dal cliente);

2) con un codice convenzionale composto da **sette X**, in caso di emissione di fattura elettronica a favore di soggetti esteri non direttamente identificati e privi di rappresentante fiscale.

Ai fini dello spesometro transfrontaliero i **dati da comunicare** sono gli stessi già richiesti per il "nuovo spesometro". Sono quindi:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l'operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l'aliquota IVA applicata e l'imposta, ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

La trasmissione telematica di tali dati deve essere effettuata **entro l'ultimo giorno del mese** successivo a quello della data del documento emesso, per quanto concerne le **fatture attive**, oppure a quello della data in cui è ricevuto il documento comprovante l'operazione, per quanto riguarda le **operazioni passive**.

Trattandosi di **dodici comunicazioni l'anno**, risulta quindi essere un adempimento particolarmente gravoso per cui Assonime auspica un intervento normativo che preveda l'obbligo di trasmissione con cadenza annuale, o quantomeno semestrale.